

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2013

che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni

*[notificata con il numero C(2013) 6721]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/519/UE)

(GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b> Decisione di esecuzione (UE) 2017/98 della Commissione del 18 gennaio 2017	L 16	37	20.1.2017



## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2013

che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni

[notificata con il numero C(2013) 6721]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/519/UE)

### Articolo 1

**Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE**

1. Le partite di cani, gatti o furetti soggette alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o i paesi terzi di transito figurino in uno degli elenchi di cui:

- a) all'allegato I della decisione 2004/211/CE;
- b) all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;
- c) all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

2. In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti o furetti destinati a istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e tutti i territori o gli eventuali paesi terzi di transito figurino nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera c).

### Articolo 2

**Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi**

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui alla parte 1 dell'allegato e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 dell'allegato;
- b) soddisfano i requisiti del certificato sanitario di cui alla lettera a), per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e tutti i territori o i paesi terzi di transito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

### Articolo 3

**Abrogazioni**

Le decisioni 94/274/CE, 94/275/CE e 2005/64/CE sono abrogate.

**▼B**

*Articolo 4*

**Disposizioni transitorie**

Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 29 aprile 2015 le importazioni verso l'Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 28 dicembre 2014, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell'allegato della decisione 2005/64/CE e nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/874/UE.

*Articolo 5*

**Applicabilità**

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

*Articolo 6*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ B

## ALLEGATO

▼ M1

## PARTE 1

## Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
				I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome                  Numero di riconoscimento Indirizzo Nome                  Numero di riconoscimento Indirizzo Nome                  Numero di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione  Nome                  Numero di riconoscimento Indirizzo		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		
			I.17.		
I.18. Descrizione del prodotto			I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>010619</b>		
			I.20. Quantità		
I.21.			I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24.		

▼ M1

I.25. Prodotto certificato per: Altro <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Organismi omologati <input type="checkbox"/>			
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione del prodotto			
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]



PAESE

Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

Parte II: Certificazione		II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.		
		Il sottoscritto veterinario ufficiale di ..... (inserire il nome del paese terzo) certifica che gli animali di cui alla casella I.28:						
		II.1.	provengono da aziende o esercizi commerciali di cui alla casella I.11, che siano soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente e che non siano oggetto di nessuna misura di divieto per motivi sanitari, e presso cui gli animali siano visitati regolarmente e siano rispettate le prescrizioni che consentono di assicurare il benessere degli animali detenuti;					
		II.2.	non presentavano sintomi di malattie ed erano idonei ad essere trasportati lungo il viaggio previsto al momento dell'esame da parte di un veterinario autorizzato dall'autorità competente entro quarantotto ore prima dell'ora di spedizione;					
	( <sup>1</sup> )	[II.3.]	sono destinati a un istituto o centro di cui alla casella I.12 omologato conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e provengono da un paese terzo o da un territorio elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.]					
	( <sup>1</sup> ) o	[II.3.]	avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria ( <sup>2</sup> ) eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente ( <sup>3</sup> );, nonché					
	( <sup>1</sup> )	[II.3.1.]	provengono da un territorio o da un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e i dati relativi all'attuale vaccinazione antirabbica sono forniti nella tabella];					
	( <sup>1</sup> ) o	[II.3.1.]	provengono da o ne è previsto il transito attraverso un territorio o un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, e un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia ( <sup>4</sup> ), effettuato su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione precedente e almeno tre mesi prima della data di rilascio del presente certificato, ha rilevato un titolo di anticorpi uguale o superiore a 0,5 UI/ml ( <sup>5</sup> ) e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente, e i dati relativi all'attuale vaccinazione antirabbica e la data del campionamento ai fini dell'analisi della risposta immunitaria sono forniti nella tabella sottostante:					
Trasponditore o tatuaggio						Validità della vaccinazione		Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]
Codice alfanumerico dell'animale	Data di impianto e/o di lettura ( <sup>6</sup> ) [gg/mm/aaaa]	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	dal [gg/mm/aaaa] al [gg/mm/aaaa]			
		( <sup>1</sup> )	[II.4.] sono cani destinati agli Stati membri elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione e sono stati sottoposti a trattamento contro l' <i>Echinococcus multilocularis</i> , e i dati del trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 ( <sup>7</sup> ) ( <sup>8</sup> ) della Commissione sono indicati nella tabella sottostante.]					
		( <sup>1</sup> ) o	[II.4.] non sono stati trattati contro l' <i>Echinococcus multilocularis</i> .]					



PAESE

Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.
Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio del cane	Trattamento anti-echinococcus		Veterinario incaricato	
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma	
				]
<p><b>Note:</b></p> <p>a) Il presente certificato è relativo a cani (<i>Canis lupus familiaris</i>), gatti (<i>Felis silvestris catus</i>) e furetti (<i>Mustela putorius furo</i>).</p> <p>b) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.</p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>Casella I.11.: <i>Luogo di origine</i>: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Indicare il numero di omologazione o registrazione.</p> <p>Casella I.12.: <i>Luogo di destinazione</i>: obbligatorio quando gli animali sono destinati a un istituto o centro omologato conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.</p> <p>Casella I.25.: <i>Prodotto certificato per</i>: indicare «altro» per gli animali trasportati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: indicare trasponditore o tatuaggio.</p> <p><i>Numero d'identificazione</i>: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.</p> <p>(3) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.</p> <p>(4) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione;</li> <li>— deve misurare un livello di neutralizzazione degli anticorpi del virus della rabbia con siero pari o superiore a 0,5 IU/ml;</li> <li>— deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile all'indirizzo <a href="http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en">http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en</a>);</li> </ul>				

▼ M1

PAESE		Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
	<p>— non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione.</p> <p>Al certificato deve essere allegata una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo al risultato del test degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1.</p> <p>(<sup>5</sup>) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati dei test di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.3.1.</p> <p>(<sup>6</sup>) In combinato disposto con la nota 3, la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un trasponditore o mediante un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, i test effettuati su tali animali.</p> <p>(<sup>7</sup>) Il trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.4 deve:</p> <p>— essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione;</p> <p>— consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate.</p> <p>(<sup>8</sup>) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista in uno Stato membro o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione.</p>		
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p>	<p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma</p>	

▼ B

## PARTE 2

**Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari**

- a) Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.
- b) L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- c) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita è introdotta nell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto in una o più lingue ufficiali di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.



**▼B**

- d) Se per identificare gli elementi della partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato veterinario) si allegano al certificato fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.
- e) Se il certificato, compresi i fogli supplementari o i documenti di cui alla lettera d), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata, [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)], in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
- f) L'originale del certificato va compilato e firmato da un veterinario ufficiale del territorio o paese terzo esportatore. L'autorità competente del territorio o del paese terzo esportatore garantisce l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

- g) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a deve essere assegnato dall'autorità competente del territorio o paese terzo esportatore.